



comune di cinisello balsamo
provincia di Milano

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E LE IMPRESE FUNEBRI AUTORIZZATE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI.

L'anno duemilaventitré, il giorno _____ del mese di _____ nella sede Comunale _____

TRA

Il Comune di Cinisello Balsamo- C.F. 01971350150 e per esso, ai fini del presente atto rappresentato da _____ nella sua qualità di _____

E

L'Impresa di Pompe funebri «AGENZIE_ONORANZE_FUNEBRI» rappresentata dal Sig. Nato a _____ il _____ in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica in ...«VIA» «SEDE»...

Premesso

che

Ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale per le attività funebri e cimiteriali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2007, i trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose nonché per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del servizio sociale del Comune di residenza.

Spetta, altresì, all'Ente il servizio di raccolta e il trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico con onere a carico del Comune.

Il Comune, tramite apposite convenzioni con soggetti che esercitano attività funebre regolarmente autorizzate nel rispetto delle norme regionali ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n.22/2003(ora art. 74 delle Legge Regionale n.33 del 2009) e del vigente Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022, stabilisce i servizi funebri indispensabili per garantire un funerale decoroso alle persone che versano in stato di bisogno, come meglio identificate nel comma 1.

Il Comune può richiedere ai soggetti che svolgono attività funebre in possesso di regolare autorizzazione, **di stipulare** apposita convenzione per la prestazione, secondo il criterio della turnazione, dei seguenti servizi istituzionali di competenza comunale :

- a) trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;

- b) raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico
- c) servizio funebre per persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Rilevato, dunque, che le disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate pongono a carico del Comune l'obbligo di garantire i servizi funebri istituzionali come sopra meglio specificati, ed al fine di ottemperare a quanto sopra, le parti convengono quanto segue.

Articolo 1- Oggetto-

Il Comune di Cinisello Balsamo affida alle imprese autorizzate aventi i requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento per lo svolgimento dei servizi funebri, sottoscrittrici della presente Convenzione, l'obbligo di provvedere a garantire i servizi istituzionali funebri sul proprio territorio, come meglio di seguito precisati:

- 1. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari, comprensivo della fornitura di tutto quanto necessario ad effettuare il servizio;**
- 2. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, comprensivo della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri.**
- 3. Servizio funebre per defunti indigenti, cadaveri in stato di abbandono e disinteresse da parte dei famigliari:**

- a) fornitura cassa da inumazione, con targhetta anagrafica metallica identificativa del cadavere, ed eventuale simbolo religioso;
- b) preparazione (ovvero vestizione e pulizia) e adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura della cassa;
- c) espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
- d) servizio di trasporto con carro funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura con eventuale sosta per il rito funebre;

4.

I servizi di cui sopra dovranno essere garantiti, anche qualora, per ordine della Pubblica Autorità o della ASL, il trasporto dovesse essere effettuato fuori dall'ambito comunale, ma limitatamente al territorio della Regione Lombardia.

Articolo 2 – Organizzazione dei servizi di pronta reperibilità e turnazione -

Ogni impresa convenzionata deve garantire secondo il calendario di turnazione stabilito la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale idonei ad intervenire su chiamata della Pubblica Autorità nel luogo da questa indicato **entro 30 minuti**.

A tal fine, Il Comune di Cinisello Balsamo redige l'elenco delle imprese aderenti alla presente convenzione, con i relativi turni di reperibilità i cui **criteri di turnazione vengono stabiliti, in accordo con le Imprese, sulla base del numero di aderenti alla convenzione** e provvede a notificarlo alle strutture territoriali competenti di Polizia dello Stato, Carabinieri, Autorità Giudiziaria e ATS di riferimento.

Nel caso in cui il servizio oggetto di convenzione - preso in carico negli ultimi giorni della turnazione – si dovesse protrarre, l'impresa che lo ha iniziato è tenuta a portarlo a compimento anche se è terminato il suo periodo di turnazione.

Articolo 3 - Accesso all'obitorio –

L'accesso al deposito di osservazione o all'obitorio sito nel cimitero di Piazza dei cipressi è consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni di consegna del cadavere e del cofano.

Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il pagamento dei servizi funebri istituzionali è a carico del Comune ed è determinato alle seguenti tariffe:

- a) trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità per il servizio di recupero salma/cadavere dal luogo del suo rinvenimento all'obitorio posto nel cimitero nuovo di piazza dei cipressi svolto in giorno festivo o feriale notturno **(20.01-8.00) euro 350,00** comprensivo del servizio e della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri (esente IVA art.10 DPR 633/1972);
- b) trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità per il servizio di recupero salma/cadavere dal luogo del suo rinvenimento all'obitorio posto nel cimitero nuovo di piazza dei cipressi svolto in giorno feriale diurno **(8.01-19.59) euro 300,00** comprensivo del servizio e della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri (esente IVA art.10 DPR 633/1972);
- c) trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità o ATS fuori dal territorio Comunale ma nell'ambito regionale (servizio di andata e ritorno) svolto in giorno feriale o festivo ed in orario diurno (8.00-20.00) euro **500,00** comprensivo del servizio, della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;
- d) trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità o ATS fuori dal territorio Comunale ma all'interno dell'ambito regionale (**servizio di solo andata o solo ritorno**) svolto in giorno feriale o festivo ed in orario diurno (8.00-20.00) euro **250,00** comprensivo del servizio, della fornitura di materiali a perdere e senza aggiunta di altri oneri;
- e) servizio funebre per indigente, cadaveri in stato di abbandono e disinteresse da parte dei famigliari, come stabilito dall'articolo 1, punto n. 3 della presente convenzione **euro 1.000,00 per ciascun servizio** (esente IVA art.10 DPR 633/1972); Il pagamento dei bolli e delle tasse previste per legge, nonché l'intervento del medico necroscopo sono a carico dell'impresa che ne chiederà il rimborso all'Ente in sede di fatturazione.

Nei casi di cittadini residenti nel Comune di Cinisello Balsamo, deceduti al di fuori dal territorio comunale, il Comune riconosce, per il servizio di cui sopra, un importo forfettario aggiuntivo di **Euro 100,00**. Per i decessi al di fuori della Provincia di Milano, all'interno della Regione Lombardia, il comune riconosce, per il servizio di cui sopra, un importo forfettario aggiuntivo di **Euro 150,00**.

I pagamenti vengono effettuati - ai sensi di quanto dispone Il vigente Regolamento di Contabilità - a cura del servizio competente a seguito di presentazione della fattura elettronica che deve essere accompagnata dall'elenco dei servizi svolti e da fotocopia di documento firmato che attesti l'Autorità che ha ordinato il servizio.

Articolo 5- Durata-

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre (3) dalla data di sottoscrizione.
2. La convenzione si risolve di diritto per cessazione dell'attività conseguente a liquidazione, fallimento o altro procedimento concorsuale, nonché in caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 33/2009. In questo caso la risoluzione opera solo con riferimento al singolo contraente interessato da una delle vicende estintive predette.
3. Il Comune, per sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso è da intendersi esercitato nei confronti di tutte le imprese aderenti.

Articolo 6- Sospensione e revoca-

In caso di sospensione dell'impresa convenzionata dall'attività funebre, la stessa è sospesa anche dallo svolgimento dei servizi funebri istituzionali. In tal caso il Comune richiede ad altra Impresa di sostituire quella sospesa, con ristoro dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

In caso di revoca dell'autorizzazione al servizio funebre, l'impresa convenzionata decade dall'obbligo di fornire il servizio funebre istituzionale che verrà ripartito tra le rimanenti imprese autorizzate.

Articolo 7- Reperibilità

Il servizio, qualora richiesto, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve essere sempre garantito e tempestivamente eseguito, sia durante i giorni feriali e festivi che durante le ore notturne (intendendo per ore notturne quelle intercorrenti tra le 20.00 della sera e le 8.00 del mattino). A tal fine l'Impresa deve sempre attivare e comunicare al Comune un recapito telefonico certo di reperibilità.

Articolo 8-Obbligo verso i lavoratori

1. **L'operatore aderente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti** derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'aderente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'operatore si impegna, altresì, a istruire il personale sulle corrette norme comportamentali da tenere nelle fasi di esecuzione del servizio. Inoltre, si impegna adottare, a proprie cure e spese, gli addetti al servizio di trasporto funebre di divise che dovranno essere indossate durante il servizio e mantenute sempre pulite e ordinate. Si impegna, altresì, a mettere a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale necessari per il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della normativa sulla sicurezza, anche in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

4. Nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente convenzione, con particolare riferimento al personale e ai mezzi impiegati, l'Impresa è tenuta all'esatta osservanza delle disposizioni previste dal vigente Regolamento Regionale n. 4/2022 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa

1. A fronte del ritardo ovvero dell'inadempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione per almeno tre (3) volte, anche non consecutive, può comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., limitatamente all'impresa inadempiente. In tale ipotesi, nel caso in cui il Comune intenda esercitare tale diritto, dovrà comunicare la sua volontà di risolvere il contratto alla parte inadempiente tramite comunicazione formale a mezzo pec entro 10 giorni dall'ultimo inadempimento.

Art. 10 – Cessione del contratto

1. L'Impresa convenzionata non può cedere, neppure in parte, la presente convenzione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Comune, sotto pena, in difetto, dell'immediata decadenza dalla convenzione, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

Articolo 11- Norme di riferimento e controversie-

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria ed in materia contrattuale, ai regolamenti comunali ed alle loro disposizioni attuative, anche con riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito dal Comune di Cinisello Balsamo.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Monza. Il giudice dovrà essere adito solo dopo aver dimostrato l'infruttuosità del tentativo di accordo bonario che dovrà essere stato promosso dalla parte più diligente.

Articolo 12- Spese contrattuali-

La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso ai sensi e per sua natura è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto

Data

Cinisello Balsamo

p. Il Comune di Cinisello Balsamo

p. Impresa
